

DDL 184-A

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale
ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)

VALENTI-GALASSO-NARDUZZI-SASCO-ASQUINI-MORETTON-BAIUTTI

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 16 bis

1. Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

<<Articolo 16 bis

(Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e norme in materia di trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali)

1. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 e di cui alla legge 12 agosto 2003, n. 13 è abrogato.

2. L'assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali eletti e agli assessori regionali nominati nelle legislature successive a quella in cui entrata in vigore la presente legge verrà calcolato secondo un sistema contributivo.

3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la vigente disciplina, mantenendo gli stessi i diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nell'attuale legislatura e in quelle precedenti.

4. Per i consiglieri regionali rieletti e gli assessori regionali nuovamente nominati in legislature successive a quella in cui entra in vigore la presente legge, l'ulteriore periodo di mandato verrà calcolato secondo il sistema contributivo di cui al comma 2.

5. L'accesso al sistema contributivo ai fini del conseguimento dell'assegno vitalizio, ai sensi dei commi 2 e 4, costituisce una facoltà.

6. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge i consiglieri regionali e gli assessori regionali cui non sia ancora stato corrisposto l'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 e di cui alla legge 12 agosto 2003, n. 13, hanno facoltà di rinunciarvi, ottenendo la restituzione dei contributi a tal fine versati. Sulle somme a tale titolo restituite spettano gli interessi nella misura legale per i soli contributi versati successivamente al primo quinquennio.

7. All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<della legge 31 ottobre 1965, n. 1261>> sono aggiunte le parole << riferite al 1 gennaio 2011; dette competenze sono rivalutate annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.>>;

b) al comma 2 dopo le parole << spettanti ai componenti della Camera dei Deputati>> sono aggiunte le parole << alla data e nella misura previste al medesimo comma.>>;

20/12/2011
16.27

16 bis. 1

(pag. 1)

/L

c) al comma 3 le parole <<Le variazioni delle competenze spettanti ai componenti della Camera dei Deputati determinano>> sono sostituite dalle parole <<La rivalutazione annuale prevista al comma 1 determina>>.

8. Le modifiche di cui al precedente comma hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione annuale prevista all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, come modificato dalla presente legge, non trova applicazione.

10. All'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso >> sono sostituite dalle parole << riferita al 1 gennaio 2011; detto importo è rivalutato annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.>>;

b) al comma 2 le parole <<della predetta indennità>> sono sostituite dalle parole <<dell'importo individuato ai sensi del comma precedente>>.

11. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 le parole <<Le variazioni dell'ammontare della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 determinano>> sono sostituite dalle parole <<La rivalutazione annuale prevista al comma 1 dell'articolo 8 determina>>.

12. Le modifiche di cui ai commi 10 e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione annuale prevista all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, come modificato dalla presente legge, non trova applicazione.

14. All'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole << con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4,>> sono soppresse;

b) al comma 4 le parole <<dieci anni.>> sono sostituite dalle parole <<nove anni sei mesi e un giorno.>>;

c) al comma 5 le parole <<con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed>> sono soppresse.

15. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 è aggiunto il seguente:

<<3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la corresponsione degli assegni vitalizi può essere anticipata per un massimo di cinque anni, su richiesta. In tal caso ciascuno degli assegni è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del loro ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38. In ogni caso la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, per il medesimo periodo di contribuzione complessiva e di anticipazione.>>

16 bis .1 (pag.2)

16. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole <<spese telefoniche>> sono aggiunte le parole <<, riferita al 1 gennaio 2011>>;
- b) dopo le parole <<proprio mandato>> sono aggiunte le parole <<, riferita al 1 gennaio 2011.>>>>

A collection of handwritten signatures and initials in cursive script. The most prominent signature is 'Crispini'. Other visible signatures include 'Palau', 'Sturini', 'Bianchi', 'L. M.', and 'J. M.'. There is also a circled signature that appears to be 'M.'.